

## **Ordinanza d'esecuzione della legge federale sull'imposta preventiva**

ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della legge federale sull'imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP)<sup>1)</sup>

emanata dal Gran Consiglio il 30 marzo 1999<sup>2)</sup>

---

### **I. Autorità**

#### **Art. 1**

I. Organizzazione L'esecuzione della legge federale sull'imposta preventiva spetta, per quanto di competenza del Cantone, all'Amministrazione cantonale delle imposte, ai comuni e al Tribunale amministrativo cantonale.

#### **Art. 2**

II. Amministrazione cantonale delle imposte L'Amministrazione cantonale delle imposte fa stato quale ufficio dell'imposta preventiva ai sensi dell'articolo 35 capoverso 3 LIP<sup>3)</sup> ed è incaricata di tutti i compiti che risultano dall'esecuzione delle norme sull'imposta preventiva per il Cantone.

#### **Art. 3**

III. Comuni <sup>1</sup> I comuni incaricati dei lavori di tassazione assolvono i compiti loro assegnati dall'Amministrazione cantonale delle imposte.

<sup>2</sup> Il Governo disciplina i dettagli nelle disposizioni di attuazione all'articolo 44 dell'ordinanza d'esecuzione della legge sulle imposte. <sup>4)</sup>

---

<sup>1)</sup> RS 642.21

<sup>2)</sup> M del 17 nov. 1998, 209; PGC 1998/99, 518

<sup>3)</sup> RS 642.21

<sup>4)</sup> CSC 720.010

**Art. 4**

Il Tribunale amministrativo cantonale è la commissione di ricorso ai sensi dell'articolo 35 capoverso 2 LIP <sup>1)</sup>.

IV. Tribunale amministrativo cantonale

**II. Rimborso****Art. 5**

L'istanza di rimborso dell'imposta preventiva deve avvenire con l'elenco titoli. La dichiarazione d'imposta e l'elenco titoli devono essere inoltrati contemporaneamente.

I. Rimborso ordinario  
1. Istanza

**Art. 6**

<sup>1</sup> L'Amministrazione cantonale delle imposte esamina le istanze di rimborso presentate, verifica la fattispecie, adotta tutte le misure necessarie al corretto accertamento del diritto di rimborso e prende una decisione.

2. Decisione

<sup>2</sup> Qualora un'istanza di rimborso sia respinta del tutto o in parte, la decisione dev'essere brevemente motivata.

<sup>3</sup> L'Amministrazione cantonale delle imposte può effettuare un rimborso provvisorio. La relativa decisione non necessita di motivazione e non è impugnabile.

**Art. 7**

<sup>1</sup> Il rimborso avviene interamente in contanti.

3. Rimborso in contanti e computo

<sup>2</sup> Laddove particolari condizioni lo giustificano, l'Amministrazione cantonale delle imposte è autorizzata al computo con le imposte federali, cantonali, di circolo <sup>2)</sup> e comunali provvisorie o definitive.

**III. Rimedi legali****Art. 8**

Contro le decisioni dell'Amministrazione cantonale delle imposte può essere presentato reclamo scritto presso l'Amministrazione cantonale delle imposte entro 30 giorni dal recapito della decisione.

I. Reclamo

---

<sup>1)</sup> RS 642.21

<sup>2)</sup> Rettifica in italiano

**720.430** Ordinanza d'esecuzione della legge federale sull'imposta preventiva

**Art. 9**

II. Ricorso<sup>1)</sup> Contro le decisioni dell'Amministrazione cantonale delle imposte può essere presentato ricorso scritto presso il Tribunale amministrativo cantonale entro 30 giorni dal recapito della decisione.

**IV. Disposizioni finali**

**Art. 10**

I. Abrogazione del diritto previgente<sup>2)</sup>

<sup>1</sup> L'ordinanza d'esecuzione delle norme federali sull'imposta preventiva del 19 dicembre 1966<sup>3)</sup> è abrogata.

<sup>2</sup> Per istanze di rimborso inoltrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza è applicato il diritto previgente.<sup>4)</sup>

**Art. 11**

II. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla revisione parziale della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dopo l'approvazione da parte della Confederazione<sup>5)</sup>.

---

<sup>1)</sup> La versione italiana adotta una nuova terminologia conforme a quella federale ("Beschwerde" = ricorso)

<sup>2)</sup> La versione italiana adotta una nuova terminologia conforme a quella federale ("bisheriges Recht" = diritto previgente)

<sup>3)</sup> CSC 720.450

<sup>4)</sup> La versione italiana adotta una nuova terminologia conforme a quella federale ("bisheriges Recht" = diritto previgente)

<sup>5)</sup> 1° gennaio 2001